

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 25 Febbraio 2005

Circolare n. 36

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Artigiani ed esercenti attività commerciali:- Contribuzione per l'anno 2005.||

SOMMARIO: 1. *Misura dei contributi dovuti per l'anno 2005.*
2. *Agevolazioni contributive.*
3. *Modalità e termini di versamento.*

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2005

1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

Per l'anno 2005, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €. 13.133,00
Tale valore è stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il

calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2005 (€39,94) ed aggiungendo al prodotto l'importo di €671,39 così come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415 .

La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

A) Artigiani

- 17,20 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 14,20 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

B) Commercianti

- 17,59 % per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 14,59 % per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Si fa presente che le percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dell'art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha disposto l'aumento delle aliquote contributive in argomento di 0,8 punti percentuali, con decorrenza dall'1 gennaio 1998. La medesima norma prevede l'elevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dall'1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.

Si precisa altresì che, per i commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dall'art.2, comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%) e dell'aliquota contributiva dello 0,09%, di cui all'art.72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni (1)

La riduzione contributiva al 14,20% (artigiani) e al 14,59% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo è determinato come segue:

Artigiani:

- €. 2.258,88 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- €. 1.864,89 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

Commercianti:

- €. 2.310,09 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- €. 1.916,10 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a €. 188,24 e a €.155,41 per gli artigiani e a €. 192,51 e €. 159,68 commercianti

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo per l'anno 2005 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2004 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 13.133,00 annui.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

A. Artigiani

- 17,20 % del reddito superiore a €. 13.133,00 e fino €. 38.641,00
 - 18,20 % del reddito superiore a €. 38.641,00 e fino al massimale di €. 64.402,00
- (v. successivo punto 1.3).

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,20% e al 15,20%.

B. Commercianti

- 17,59 % del reddito superiore a €.13.133,00 e fino a €. 38.641,00
 - 18,59 % del reddito superiore a €.38.641,00 e fino al massimale di €. 64.402,00
- (v. successivo punto 1.3).

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,59% e al 15,59%.

Come è già stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le aliquote suddette comprendono l'aumento disposto dall'art.2 , comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%), e dall'aliquota contributiva dello 0,09%. A tal riguardo si evidenzia che il comma 272 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l'obbligo del versamento della suddetta aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale .

L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a €.38.641,00 annui è stato disposto dall'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2005 (si veda in proposito il seguente punto 1.4).

1.3 - REDDITO IMPONIBILE MASSIMO

Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2005 pari a €. 38.641,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

Per l'anno 2005, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €. 64.402,00 (€.38.641,00 più €.25.761,00) .

Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto 2). In conseguenza, il contributo

massimo è il seguente:

Artigiani

€ 11.334,75 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (17,20% di € 38.641,00 più 18,20% di € 25.761,00; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 9.402,69 annue (14,20% di € 38.641,00 più 15,20% di € 25.761,00).

Commercianti

€ 11.585,92 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (17,59% di € 38.641,00 più 18,59% di € 25.761,00, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 9.653,86 annui (14,59% di € 38.641,00 più 15,59% di € 25.761,00).

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:

Artigiani

- € 944,56 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,20% e del 18,20%;
- € 783,56 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,20% e del 15,20%

Commercianti

- € 965,49 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,59% e del 18,59%;
- € 804,49 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,59% e del 15,59%

Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa.

Preme evidenziare che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2005, ad € 84.049,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile (2).

1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO

Ai sensi della legge n.438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2005 - ai redditi 2005, da denunciare al fisco nel 2006).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2005, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

In riferimento all'imponibile contributivo si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d'impresa, contenute nella circolare [n.102 del 12 giugno 2003](#).

1.5 - IMPRESE CON COLLABORATORI

Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi .

1.6 - CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITÀ

Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dall'art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni è fissato nella misura di €. 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per le prestazioni di maternità è stato sommato agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale di reddito.

1.7 – AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo (3) iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a €. 0,62 mensili .

2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la circolare [n. 63 del 17.3.1998](#) e circolare [n.33 del 15.2.1999](#).

Con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'agevolazione contributiva si confermano integralmente le disposizioni contenute nella circolare [n. 175 del 29.7.1998](#).

3 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Anche nell'esercizio 2005 tutti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2005 e 16 febbraio 2006, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2004, primo acconto 2005 e secondo acconto 2005.

Il Direttore Generale
Crecco

- (1) il comma 272 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 l'obbligo del versamento dell'aliquota aggiuntiva dell'0,09 istituita dall'art. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207.
- (2) Vedasi circolare 102 del 12 gennaio 2003.
- (3) vedasi circolare n. 12 del 22 gennaio 2004.